

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto sociale - durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117/2017 e di ogni normativa applicabile in materia, l'Associazione denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SIENENERGIE ETS", di seguito "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione del Terzo Settore, apartitica e aconfessionale.

Essa opera, per quanto compatibile con il D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021 e nell'ambito del medesimo D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, e loro successive modificazioni intervenute ed intervenienti.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Siena.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Toscana e nelle aree limitrofe. Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune di Siena non comporterà alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma primo, del Codice del Terzo Settore, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la costituzione e la gestione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, secondo quanto stabilito dall'art. 42-bis del Decreto Legge n. 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con

**ALLEGATO DI LETTERA
"B"
ALL'ATTO**

REPERTORIO N.43755

modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", e dal D.Lgs. n. 199/2021 (Recepimento definitivo Direttive CE RED II e IEM) con le relative disposizioni di attuazione, successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi delle normative regionali e provvedimenti attuativi applicabili e pro-tempore vigenti, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 117/2017, a cui il presente Statuto associativo deve intendersi in ogni caso conformato, fornendo benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari, espressamente escluso.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale 19 maggio 2021 n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, sia mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi della normativa pro-tempore vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi e sia tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa per le finalità di cui all'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.Lgs. n. 199/2021, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti di aziende distributrici di energia elettrica;
- promuovere ed organizzare una o più configurazioni per l'autoconsumo diffuso afferenti la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;

- cedere a terzi o al Gestore Servizi Elettrici ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;

- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone;

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;

- promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;

- promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) per ottimizzarne il rendimento energetico;

- promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);

- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;

- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;

- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili.

L'Associazione è referente degli associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso i soggetti venditori e acquirenti e verso il GSE.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

Potrà, inoltre, svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate

con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'Associazione potrà percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 e s.m.i. e dell'art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. .

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità, in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione potrà concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione potrà avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Può essere sciolta qualora venga deciso dall'Assemblea degli associati, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (si veda anche il successivo art. 20).

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori:

- fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari: sono coloro che hanno realizzato, realizzano in proprio o si impegnano alla realizzazione in comune di impianti di energie rinnovabili, partecipano alla loro gestione condivisa, beneficiano dei servizi delle CER o sono semplici clienti finali aderenti ad una delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo promossa dalla CER;
- sostenitori: sono persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che prestano servizi all'Associazione stessa e che ne sostengono l'attività nel campo della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, anche sotto forma di finanziamenti o contributi.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a versare la quota di adesione/ingresso che viene, inizialmente, stabilita in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- a versare l'eventuale quota associativa annuale secondo l'entità ed i termini stabiliti dall'Assemblea;
- a rispettare le norme del presente Statuto e, ove pertinenti, del Regolamento per la gestione delle configurazioni di comunità energetiche, di cui al successivo art. 7, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Gli associati devono possedere i requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e di Comunità Energetiche ed attenersi, nella loro partecipazione alla Comunità Energetica, alle prescrizioni di detta normativa, in quanto compatibile con il D. Lgs. n.

117/2017.

In particolare, per gli associati, interessati a divenire membri, in qualità di produttori, di produttori/consumatori e di semplici consumatori di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione, valgono le previsioni normative in tema di requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 31 comma 1 lett. "b" e "c" del D. Lgs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché norme attuative, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 117/2017, che si rende comunque applicabile.

Possono essere associati persone fisiche, imprese, Enti del Terzo settore, Associazioni, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale o industriale principale.

I soci (associati) o membri che esercitano potere di controllo sono: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

L'Associazione è aperta a tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di una delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dalla CER, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Non possono far parte dell'Associazione soggetti che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di energia di origine fossile.

Chiunque voglia aderire all'Associazione, successivamente alla costituzione della stessa, ed intendendo con ciò divenire membro di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione, dovrà:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici. Il Consiglio Direttivo, deputato a decidere in merito entro 30 (trenta) giorni, è tenuto a comunicare in forma scritta, entro 60 (sessanta) giorni, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione.

L'Associato potrà proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni

dalla comunicazione e l'Assemblea delibererà sull'accoglimento o meno dello stesso alla prima riunione utile successiva alla decisione del Consiglio Direttivo;

- avere e mantenere nel tempo i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 e successive modifiche e normativa di attuazione, previsti in capo agli aspiranti membri della Comunità energetica ed altresì i requisiti richiesti dalla normativa per far parte di un Ente di Terzo Settore;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento per la gestione delle Configurazioni per l'autoconsumo collettivo.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso spettante in ogni momento al Socio stesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è assolutamente intrasmissibile in qualsiasi forma, modo e per qualsiasi causa, e non rivalutabile. Il numero degli associati è illimitato.

In esito all'ammissione, il richiedente sarà iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, e si impegna a contribuire a combattere la povertà energetica.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali delle aziende di distribuzione di energia elettrica ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21.

Gli Associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto ed i Regolamenti interni, con particolare riferimento al Regolamento interno per la gestione delle Configurazioni per l'autoconsumo collettivo promosse e gestite dalla CER.

Gli associati, consumatori e/o produttori di energia

elettrica da fonti rinnovabili, membri di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione, devono conferire mandato all'Associazione a costituire il referente per la richiesta di accesso alla valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, demandando ad essa la responsabilità del riparto dell'energia elettrica condivisa e la gestione delle partite di pagamento e di incasso nei confronti del G.S.E. S.p.A. e di eventuali venditori.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 318/2020 di ARERA e dai successivi provvedimenti dell'Autorità.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42 bis, comma 5, lett. c), D.L. n. 162/2019.

Articolo 7 - Regolamento per la gestione delle Configurazioni per l'autoconsumo collettivo

Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento avente i contenuti di cui all'art. 32, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché normativa di attuazione, al quale gli associati, membri di una Configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione, sono tenuti ad aderire.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati, in caso di recesso anticipato, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dallo stesso nel rispetto del preavviso indicato. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto nonché dal Regolamento di cui all'art. 7, se trattasi di associati membri di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione.

In tali ultimi casi, gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina pro-tempore vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, la quale delibererà sull'accoglimento o meno dello stesso alla prima riunione utile successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Parimenti la partecipazione associativa non trapassa mortis causa e nessun diritto avranno gli eredi o legatari del socio defunto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se nominato volontariamente o obbligatoriamente per rispettare la normativa pro-tempore vigente;
- il Presidente;
- il Segretario, se nominato;
- il Tesoriere, se nominato.

Tutte le cariche associative sono di norma gratuite.

È previsto un compenso, nella misura minima delle norme di riferimento, da corrispondere ai componenti dell' Organo di Controllo.

Potrà essere riconosciuto ai componenti il Consiglio Direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

svolgimento della loro funzione ai componenti il Consiglio Direttivo, oltre ad una eventuale indennità da riconoscere al Segretario e/o al Tesoriere nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Le norme sull'ordinamento interno, o meglio sul funzionamento degli organi associativi, sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati e potranno essere oggetto di apposito regolamento interno.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, fermo restando quanto in appresso previsto per l'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sulla entità della quota associativa;
- delibera, anche mediante appositi regolamenti, sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m.i. (la tariffa premio per l'energia condivisa ai sensi del D.M. 16 settembre 2020 e il contributo unitario per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA n. 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva UE n. 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati membri di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa dall'Associazione o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 318/2020 di ARERA;
- delibera sulla proposta di Regolamento per la gestione delle Configurazioni per l'autoconsumo collettivo e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, D.L. n. 162/2019 e dal D.M. 16 settembre 2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- delibera su ogni altro Regolamento interno, incluso quello eventuale sui lavori assembleari;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile

del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario e il Tesoriere;

- nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo, se istituito;

- approva, entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui sia richiesto ai sensi della normativa applicabile in materia, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera sullo scioglimento e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto e su ogni altra materia non attribuita al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le

riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nessun associato può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un

massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina avviene con voto segreto e risulteranno eletti, nel numero necessario a comporre l'Organo, coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti dei presenti all'Assemblea..

In caso di venuta meno, per qualsiasi ragione, di uno o più dei Consiglieri, questi vengono sostituiti attingendo, nell'ordine decrescente del numero dei voti ricevuti, all'elenco dei non eletti. A ciò provvede lo stesso Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, costituire e rinunciare a diritti reali anche di garanzia sugli stessi, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione;
- intrattenere rapporti con i soggetti esterni;
- curare la predisposizione dei contratti attinenti i rapporti con i titolari delle superfici su cui installare gli impianti, con i progettisti ed i fornitori degli impianti e predisporre i contratti con gli associati facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo

promosse e gestite dalla CER.

A tale scopo, si doterà di idonei strumenti gestionali informatici per una puntuale e corretta contabilizzazione della produzione e degli scambi di energia elettrica, avvalendosi della collaborazione, in primo luogo, delle risorse scientifiche presenti sul territorio di riferimento;

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente (se nominato) lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati della riunione e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, possono essere sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva, fatte salve esigenze particolari che dovessero richiedere l'approvazione seduta stante, e conservati agli

atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nel precedente articolo 10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario ed un Tesoriere che durano in carica uno o più anni e sono rieleggibili.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, ed ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 art. 30 e s.m.i, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o volontariamente dalla Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma primo, art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisore o revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno ed ha il compito di presiederlo, nonché di presiedere l'Assemblea degli associati, coordinandone i

lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 14 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche esterno allo stesso, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in via specifica, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, anche esterno allo stesso, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Bilancio di esercizio e scritture contabili

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- dalla quota di adesione e dalle quote associative annuali;
- dai finanziamenti a fondo perduto derivanti da Fondazioni, da Enti Locali, dalla Regione, dallo Stato e da organismi derivati;
- dai proventi degli incentivi attuali e futuri a favore

delle energie rinnovabili, ivi comprese le eventuali agevolazioni fiscali;

- da eventuali contributi, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione è da intendersi indivisibile tra gli associati, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi comprese le tariffe premio ed i corrispettivi unitari per l'energia condivisa previsti a favore delle comunità energetiche nonché i ricavi dalla eventuale vendita di energia non auto-consumata prodotta dai propri impianti, oltreché le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi del quadro normativo pro-tempore in vigore con il pagamento degli incentivi sopra richiamati;

b) quote associative, contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. b) D.L. n. 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, comma 9, lett. a), D.L. n. 162/2019, ovvero dei contributi economici spettanti alla Comunità ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 199/2021;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale;

i) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore ove deliberate dal Consiglio Direttivo;

l) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore

soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle regole operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione è tenuta, per almeno 10 (dieci) anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione potrà prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, dovrà essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e, eventualmente, ad altri componenti gli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di restituzione della quota di

riparto di competenza dell'incentivo e del corrispettivo unitario per l'energia condivisa, o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti detenuti dalla Comunità, di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, D.L. n. 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42 bis, comma 9, D.L. n. 162/2019 e del D.M. 16 settembre 2020. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi del citato art. 42 bis, comma 3, lett. c).

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 21 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 22 - Rapporti con gli Enti Pubblici

Le forme di co-programmazione e co-progettazione e

accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e saranno stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni accordo di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma precedente.

Ai fini di cui al comma che precede, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Articolo 23 - Regolamento

Fermo restando che lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà proporre l'adozione di Regolamento (interno) di esecuzione dello Statuto medesimo per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari. Il regolamento di esecuzione dovrà essere deliberato dall'Assemblea.

Articolo 24 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) trovano applicazione dal momento dell'iscrizione della Associazione al R.U.N.T.S. .

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to Alessandro Vigni

" Mario Zanchi (sigillo)

[illegible]